

Senato della Repubblica, I Commissione permanente - Affari Costituzionali
Audizione UIL su ddl 1870 e 157 - Terzo settore, impresa sociale e servizio civile

La UIL ringrazia la Presidente ed i Senatori componenti della Commissione per l'invito e per l'opportunità di creare un ulteriore utile momento di dibattito connesso ad un rilevante percorso di riforma in atto.

Nei giorni scorsi, abbiamo inviato alla cortese attenzione della Presidenza una memoria tecnica condivisa unitariamente con Cgil e Cisl, che rappresenta il cuore delle nostre osservazioni al riguardo.

Evitando di ripetere il testo depositato, proveremo a tracciare taluni sintetici rilievi volti ad integrare il ragionamento odierno.

Premessa:

Ribadiamo l'interesse per il necessario processo di ammodernamento dell'impalcatura legislativa su cui si poggia la regolamentazione di un mondo irreversibilmente in espansione come quello del Terzo settore. Iter, in cui riteniamo che le parti sociali possano e debbano interpretare un ruolo significativo, data la contiguità strategica per il Paese tra l'universo del volontariato, della Cooperazione e dell'impresa sociale con il Sindacato, la cui sinergia significa: più legalità, solidarietà, fraternità, responsabilità civica e valorizzazione del bene comune.

Terzo settore è sinonimo, anche, di servizi alla persona e sviluppo occupazionale.

Ecco, dunque, il rammarico nel registrare due punti deboli su tutti, che hanno caratterizzato la discussione intorno al Ddl: la mancanza di una visione complessiva di riorganizzazione del welfare entro cui incardinare la traiettoria di adeguamento ed armonizzazione legislativa su questo terreno; l'omissione della partecipazione e dei diritti dei lavoratori nella vita dell'impresa sociale, a partire dalla salvaguardia di buoni livelli occupazionali e da una riflessione sullo sfoltimento degli attuali contratti di lavoro - pur tenendo conto della varietà di natura dei campi d'azione - sino alla regolamentazione dei cambi d'appalto ed il contrasto al dumping contrattuale.

Di tutto ciò non v'è traccia alcuna nel testo in oggetto e, ritenendolo inaccettabile, pensiamo sia necessario che la riflessione su tali punti non debba essere elusa.

Osservazioni sul testo:

Come abbiamo sostenuto in sede unitaria, registriamo miglioramenti nell'articolato, durante la transizione dell'Atto n.2617 nella Commissione Affari Sociali della Camera, dove si è corretto il tiro per quanto concerne prevalentemente l'art.1, afferente natura e definizione del Terzo settore.

Così come, con altrettanto apprezzamento, abbiamo salutato la relazione del Sen. Lepri durante la seduta di insediamento d'esame, che ha evidenziato l'esigenza che il passaggio dell'Atto n.1870 in Commissione Affari Costituzionali del Senato avrebbe dovuto comportare l'ulteriore rimodulazione dell'elaborato, sciogliendo talune perplessità e superando pericolose ambiguità.

Siamo concordi, infatti, nell'esplicitare il perimetro dell'impresa sociale, che deve posizionarsi nel Terzo settore e dunque mantenere inalterata, pur con requisiti di imprenditorialità nella produzione e scambio di beni e servizi, la prevalenza della finalità sociale sul carattere di commerciabilità che invece nel testo è eccessivamente sovradimensionato.

Comprendiamo che alla base della proposta di riforma vi sia un'analisi legata al fallimento della legge sull'impresa sociale che, infatti, annovera appena 774 Imprese sociali costituite ai sensi della legge n. 118/05 ed iscritte all'apposito registro; una goccia nel mare se si pensa che la platea delle realtà potenzialmente interessate a diventarlo è di oltre 82 mila Organizzazioni non profit market (64% cultura, sport e ricreazione / 13% assistenza sociale / 6% sanità – 1.627.908 Volontari e 440.389 Addetti) più le oltre 12 mila Cooperative sociali (513.052 Addetti / 42.368 Volontari / 5 milioni Beneficiari per un valore complessivo della produzione pari a 10 miliardi di euro) costituite ai sensi della legge n. 381/91.

Effettivamente, la normativa di riferimento L.n. 118/05 e successivi decreti tra i quali il D.lgs. n. 155/06 non hanno prodotto la spinta propulsiva che ci si augurava; la ragione è da individuare nell'acquisizione facoltativa della qualifica, poco utilizzata a causa dell'assenza di chiarezza nella fiscalità quindi recepita come non vantaggiosa e per nulla attrattiva; criticità su cui ci si sarebbe potuto intervenire accompagnando alla riorganizzazione della fiscalità la riduzione del peso della burocrazia e l'introduzione di incentivi mirati legati alla qualità della produzione ed alla promozione dell'innovazione sociale.

Ma, respingiamo l'idea di mixare il modello tipico della tradizione italiana ed europea - secondo cui l'impresa sociale è un soggetto istituzionale con caratteristiche precise, senza scopo di lucro e impegnata solo in attività ritenute di interesse sociale o generale - con quello di stampo anglosassone - che non prevede limiti di alcun tipo o comunque limiti poco stringenti e lascia alla stessa impresa di autodefinirsi sociale, di individuare quale obiettivo perseguire e come, salvo dimostrare a posteriori, attraverso la misurazione di impatto, in cosa consiste il suo essere 'sociale'- in quanto si creerebbe un terreno scivoloso in una commistione impropria tra business e attività non lucrative, prestare il fianco ad operazioni speculative, alla possibilità di accesso a forme di raccolta di capitali a rischio e più in generale ad una vocazione al mero profitto non calibrata sull'interesse sociale o generale e sulla valorizzazione della partecipazione dei lavoratori.

In definitiva, auspichiamo una sostanziale revisione per liberare energie altrimenti inespresse, in un quadro di opportunità volte a consolidare le esperienze esistenti, sostenere nuove iniziative e rilanciare la leadership italiana a livello internazionale in questo ambito.

Occorrerà, tuttavia, tenere la barra ferma sull'interesse collettivo, e su quanto scandito dalla Commissione Europea - l'impresa sociale, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, deve avere natura non speculativa e quindi prevedere limiti stringenti - nel solco del primato non profit ad utilità sociale.

Senza controlli, infine, diventerebbe improponibile allargare alle imprese sociali le agevolazioni fiscali e i benefici di legge riconosciuti alle diverse forme del non profit. E sarebbe esposto ad abusi anche il fondo pubblico da 500 milioni di euro annunciato e dedicato a finanziare tali organizzazioni.

Consideriamo assolutamente necessaria, pertanto, l'istituzione di un'Agenzia nazionale apposita, dotata di poteri concreti ed ampi - facendo tesoro dall'inefficace esperienza dell'Agenzia per il Terzo settore (ex Agenzia per le Onlus) soppressa nel 2012 a seguito del Decreto legge n.16 del 2 marzo 2012 (art. 8 comma 23) e le cui funzioni sono state assorbite dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali - volta al rafforzamento del sistema di certificazione, controllo, indirizzo, promozione, verifica e vigilanza.

La UIL non farà mancare il proprio contributo nel prosieguo dell'iter, in quanto convinta della preminenza del Terzo settore, del Volontariato e dell'Impresa sociale nella lotta alle

disuguaglianze sociali e nel contrasto alla povertà, nello sviluppo occupazionale e nel consolidamento valoriale e civico, nell'interesse dei giovani, dei lavoratori e dei pensionati, dei cittadini più fragili e di quelli meritevoli del nostro Paese.